

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza n. 35/2017/QM depositata in data 29/11/2017

**RICORSO:** nel giudizio su questione di massima, iscritto al n. 560/SR/QM del registro di segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti con ordinanza n. 51/2017, depositata il 20 aprile 2017, nel procedimento di accesso al rito alternativo promosso nell'ambito del giudizio d'appello per la riforma della sentenza n. 163 del 4.10.2016 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia da R.S. (persona fisica).

**QUESTIONE DI MASSIMA:** <<Se, vigendo le norme approvate con il d.lgs. n. 174/2016, possano ritenersi ancora operanti, per gli illeciti anteriori al 31.12.2005, quelle sul rito alternativo contenute nell'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, ovvero se queste ultime debbano comunque considerarsi venute meno con l'entrata in vigore della novella riformatrice del processo contabile, con loro conseguente inapplicabilità ai rapporti contenziosi originati dai predetti illeciti>>.

**QUESTIONE RISOLTA:** <<Agli illeciti di responsabilità amministrativa configuratasi anteriormente al 31.12.2005, continuano a trovare applicazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 174 del 26.08.2017, le disposizioni a suo tempo dettate dall'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, nei limiti d'applicabilità delle stesse>>.

### PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, nella questione di massima sottoposta al loro vaglio, hanno statuito il presente principio di diritto: <<**Agli illeciti di responsabilità amministrativa configuratasi anteriormente al 31.12.2005, continuano a trovare applicazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 174 del 26.08.2017, le disposizioni a suo tempo dettate dall'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, nei limiti d'applicabilità delle stesse**>>, atteso che <<**il rapporto tra i due istituti (la definizione anticipata prevista dall'art. 1, commi 231-232, della legge n. 266 del 23.12.2005, ed il giudizio abbreviato introdotto dall'art. 130 del codice di giustizia contabile) si delinea...attraverso reciproci elementi di specialità riferiti all'ambito applicativo, alle condizioni, ai termini ed ai modi di formulazione delle relative istanze ed alle regole di giudizio per la valutazione delle medesime**>>.

In particolare, il Collegio decidente sottolinea come il sintagma "fatti commessi" <<**è da intendersi come riferito al momento di consumazione delle condotte (omissive o commissive) antecedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 266 del 2005**>>, costituendo ciò <<**...rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 130 del codice di giustizia contabile...l'elemento specializzante di più evidente e sicuro affidamento ermeneutico, che consente l'affermazione dell'attuale vigenza dell'art. 1, comma 231 – 232, della legge n. 266...e della sua applicabilità ai casi ivi previsti *ratione temporis***>>.

### ABSTRACT

La *quaestio iuris*, affrontata nella presente pronuncia dalle Sezioni riunite, trae origine dalla duplice presentazione di una istanza di accesso al rito alternativo di cui all'art. 1, commi 231–233, della l. n. 266/2005, richiesta presentata solo dopo l'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, nell'ambito di giudizi d'appello differenti.

Su tale vicenda processuale, dunque, si è sviluppato il *thema decidendum*, portato all'esame del Collegio, in forza della rimessione della questione di massima inerente al coordinamento tra il regime giuridico della definizione anticipata dei giudizi di appello, così come previsto dalla norma citata e quello del rito abbreviato, di cui all'art. 130, comma 3, c.g.c., specificatamente nella parte relativa alla possibilità di accedere a tale rito in appello.

L'attività ermeneutica, esercitata dal giudice contabile, si è quindi articolata sulla corretta visione ed applicazione dei principi generali che informano la materia del diritto transitorio ed intertemporale, individuandone la diversa natura giuridica, nonché sul concetto di fatti dannosi, comprensivi dell'evento, con riguardo all'esatta individuazione del momento commissivo, in ragione del limite temporalmente stabilito dalla normativa del 2005 ed individuata nella verifica dell'evento dannoso anteriormente alla data del 31.12.2005.

Alla luce di tale limite temporale si specifica, altresì, l'incidenza del principio del "*tempus regit actum*" e del criterio della specialità, secondo cui "*lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*", affermandosi di conseguenza che <<*continuano a trovare applicazione, pure al cospetto dell'entrata in vigore della novella riformatrice del processo contabile di cui al d.lgs. n. 174 del...2017, le disposizioni a suo tempo dettate dall'art. 1, commi 231-233, della legge n. 266/2005, nei limiti di applicabilità delle stesse*>>.